

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 43

lunedì, 2 novembre 2009

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE III

**ATTI INTERPRETATIVI DI NORME
GIURIDICHE****PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti**

DECRETO DEL PRESIDENTE 30 ottobre 2009, n. 179

Indizione delle elezioni primarie. *pag. 3*

**DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati****Avviso.** "4

SEZIONE III

ATTI INTERPRETATIVI DI NORME GIURIDICHE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Decreti

DECRETO DEL PRESIDENTE 30 ottobre 2009, n. 179

Indizione delle elezioni primarie.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale);

Visti in particolare i seguenti articoli della l.r. 70/2004:

a) articolo 6, comma 1 che prevede che il Presidente della Giunta regionale indica con proprio decreto la selezione dei candidati alla elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (di seguito denominate “elezioni primarie”);

b) articolo 5, comma 4 il quale stabilisce che “le liste dei candidati circoscrizionali alle elezioni primarie sono formate da un numero di candidati pari al numero massimo previsto per ciascuna circoscrizione dall’articolo 8” della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), “aumentato di almeno un’unità” e che “in ogni caso il numero dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione” ai sensi della medesima l.r. 25/2004;

c) articolo 6, comma 1, che stabilisce che “il Presidente della Giunta regionale indice con decreto le elezioni primarie non oltre centoventi giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica”;

d) articolo 6, comma 2, che prevede che il suddetto decreto di indizione stabilisca “il numero massimo di candidati per ciascuna circoscrizione” ed indichi, altresì, “l’orario di apertura delle sezioni elettorali”;

e) articolo 6, comma 3, che stabilisce che “le elezioni primarie si svolgono non oltre la decima domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica”;

f) articolo 15, comma 1 ai sensi del quale il Consiglio regionale elegge il Collegio regionale di garanzia elettorale entro quindici giorni dal decreto di indizione delle elezioni primarie;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 2 aprile 2003 (Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001) pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2003, n. 81;

Considerato che ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della l.r. 25/2004 “il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente, risultante dall’ultimo censimento generale; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi [...] e si stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”;

Ricordato che il Consiglio regionale in carica è stato eletto il 3 e 4 aprile 2005 e che quindi il quinquennio a decorrere dal compimento del quale il Presidente indice le elezioni primarie cade il 3 aprile 2010;

Ricordato altresì che: a) ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 7 dell’art.7 della l.r. 70/2004, “le liste dei candidati regionali sono formate da almeno due e non più di dieci candidati” e che “per la Presidenza della Giunta regionale sono presentati almeno due e non più di tre candidati”; b) si applicano le modalità di formazione delle liste e i limiti di candidatura previsti dalla l.r. 70/2004;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2004, n. 75 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004 n. 70 “Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale”);

Visti in particolare i seguenti articoli del predetto regolamento:

a) articolo 5 sulla costituzione e insediamento delle sezioni speciali per le elezioni primarie che, in attuazione dell’articolo 9 comma 1 della l.r. 70/2004, stabilisce in venti giorni dal decreto di indizione delle elezioni primarie il termine entro cui i comuni provvedono alla individuazione di dette sezioni speciali;

b) articolo 9, comma 1, a termini del quale “nelle sedi delle sezioni speciali è affisso un avviso che fornisce informazioni generali relative alle modalità di utilizzazione dei dati”;

c) articolo 12, comma 1 il quale stabilisce che “la cauzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h) della legge [n. 70/2004] è versata, mediante bonifico bancario, presso il conto corrente indicato dalla Regione in calce al decreto di indizione di cui all’articolo 6, comma 1 della legge”;

DECRETA

1. Sono indette per il giorno 13 Dicembre 2009 le elezioni primarie per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

2. L'orario di apertura delle sezioni elettorali per le elezioni primarie è stabilito dalle 8 alle 20 del giorno di svolgimento indicato nel punto 1).

3. I numeri minimo e massimo di candidati per ogni soggetto che partecipa alla selezione per i candidati circoscrizionali, in ciascuna circoscrizione, sono rispettivamente i seguenti:

- a) Arezzo 7 - 12
- b) Firenze 18 - 34
- c) Grosseto 5 - 8
- d) Livorno 7 - 12
- e) Lucca 8 - 14
- f) Massa Carrara 4 - 6
- g) Pisa 8 - 14
- h) Pistoia 6 - 10
- i) Prato 5 - 8
- j) Siena 5 - 8

4. Il presente decreto è comunicato al Consiglio regionale per l'elezione del Collegio di garanzia elettorale ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della l.r. 70/2004.

5. Il presente decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani per gli adempimenti necessari allo svolgimento delle elezioni primarie.

6. La cauzione di cui all'articolo 7, comma 1 lettera h) della l.r. 70/2004 è versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Tesoreria della Regione Toscana c/o Monte dei Paschi di Siena, agenzia n. 17 di Firenze, via di Novoli. 50127 Firenze; codice IBAN IT13M0103002818000094002585.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il d.lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando

la riservatezza e i diritti dei candidati e degli elettori ai quali competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs 196/2003.

L'utilizzo dei dati ha come finalità lo svolgimento delle elezioni primarie.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento non consentirà la partecipazione alle elezioni primarie.

La gestione dei dati è informatizzata e manuale.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti.

Il titolare del trattamento è Regione Toscana - Giunta regionale.

Il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore ufficio e osservatorio elettorale della Giunta Regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Claudio Martini

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI

- Comunicati

Avviso.

Si comunica che il Settore «ufficio ed osservatorio elettorale regionale. partecipazione» competente a ricevere la dichiarazione e la relativa documentazione di cui all'art. 7 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale) rimane aperto tutti i giorni lavorativi dalle 9 alle 17 a decorrere dal 3 novembre 2009 (sabato escluso); rimarrà altresì aperto sabato 21 novembre 2009 dalle 9 alle 19 e domenica 22 novembre 2009, ultimo giorno utile per la presentazione, dalle 8 alle 24. Detto Ufficio ha sede presso piazza dell'Unità italiana n. 1, 50123 Firenze, piano I.

(dirigente responsabile del procedimento: dott. Antonio Florida; numero di telefono: 055- 438.2165; e.mail: ufficio.elettorale@regione.toscana.it)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

Si ricorda che l'art 20, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul B.U.R.T.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622